

**AZIENDA U.S.L. n. 7**

**CARBONIA**

Deliberazione n. 53

adottata dal Direttore Generale in data 23 GEN. 2003

Oggetto: rettifica atto deliberativo n. 2888/2002 contratto professionale dr.ssa Cugudda Maria Luisa .

- Premesso che con deliberazione n. 2888 del 23 dicembre 2002, si disponeva la stipula di un contratto di collaborazione, per la durata di mesi 12, con la dr.ssa Cugudda Maria Luisa per l'espletamento di attività di oncologia da effettuarsi presso l'Unità operativa di medicina del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias.
- Che l'Azienda nella elaborazione di un piano generale di contenimento dei costi, intende procedere alla rideterminazione del compenso annuo lordo.
- Ritenuto per quanto sopra esposto di determinare il compenso annuo lordo in € 58.052,40.
- Ritenuto di stabilire la durata del rapporto di collaborazione in dodici mesi, le cui condizioni sono fissate nello schema allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- Considerato pertanto di dover di rettificare l'atto deliberativo n. 2888 del 23 dicembre 2002.
- Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

**IL DIRETTORE GENERALE**

**DELIBERA**


Per i motivi espressi in premessa

**AZIENDA U.S.L. n. 7**

**CARBONIA**


- di stipulare il contratto di collaborazione con la Dr.ssa M. Luisa Cugudda per la collaborazione medico professionale in oncologia, da prestarsi presso l'Unità operativa di Oncologia Medica dell'Ospedale santa Barbara di Iglesias.
- di determinare la durata del contatto in mesi dodici, con decorrenza 14 dicembre 2002.
- approvare lo schema di contratto di collaborazione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- di rideterminare il compenso annuo in € 58.052,40 con un impegno orario complessivo nei dodici mesi non inferiore a 1824 ore.
- di rettificare l'atto deliberativo n. 2888 del 23 dicembre 2002.
- di demandare al Servizio personale gli adempimenti successivi alla stipulazione del contratto.
- di imputare i costi derivanti dal presente atto pari a complessivi 58.052,40 sul codice n. 440900013 del Piano dei Conti dell'Azienda.

Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone



DIRAMM

DIRSAN



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 53 del 23 GEN. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 GEN. 2003 al 6 FEB. 2003


Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

Personale

AA.GG.

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Cugudda Maria Luisa Medico specialista in oncologia.

L'anno duemilatre il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

la dr.ssa Cugudda Maria Luisa, cod. fisc. CGDMLS70E62F205I nata a Milano il 22/05/1970 residente in Pirri via del Ginepro 22, in seguito denominato professionista

Vista la Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Cugudda Maria Luisa Medico specialista in oncologia con idoneo curriculum, per un periodo di mesi dodici eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA  
quanto segue

Art. 1  
CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la dr.ssa Cugudda Maria Luisa.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal 14/12/2002 per la durata di mesi dodici eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di oncologia, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno complessivo nei dodici mesi suddetti non inferiore a 1824 ore da attestare mediante l'ausilio dei sistemi di rilevazione delle presenze. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Medicina del Presidio Ospedaliero Santa Barbara, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Medicina del Presidio Ospedaliero Santa Barbara.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in 12 mesi pari a € 58052,40 comprensivo di tutti gli oneri, anche



- previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.
  7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
  8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
  9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
  10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

## ART. 2

### SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

## ART.3

### IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

## ART. 4 PREAVVISO



In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

#### ART. 5

##### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

#### ART. 6

##### CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

#### ART. 7

##### IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 45, comma 2, del DPR 26/04/1986 n. 131.

#### ART. 8

##### NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì \_\_\_\_\_

Il Professionista

Il Direttore Generale  
Azienda USL 7 Carbonia  
(Dr. Emilio Simeone)  
